Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

LA DISCIPLINA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NON CONSENTE UNA INTERPRETAZIONE ANALOGICA DELLE NORME

Corte di Cassazione – Sezione III Penale – sentenza del 18 giugno 2007, n. 23788

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

La possibilità o meno di inquadrare come "rifiuto" le terre e rocce da scavo rappresenta una questione sulla quale si è aperto un lungo dibattito che ha impegnato (ed impegna ancora oggi) il legislatore, la giurisprudenza e la dottrina.

Da ultimo va registrata la posizione della Corte di Cassazione che, all'indomani dell'entrata in vigore delle nuove norme dettate dal c.d. T.U. ambientale (D. Lgs. n. 152/2006), su questo tema ha precisato che: "*Anche in base al decreto legislativo n. 152 del 2006 continuano ad essere escluse dalla disciplina sui rifiuti le terre e rocce da scavo alle condizioni previste dall'articolo 186 decreto anzidetto ossia a condizione che siano effettivamente riutilizzate per reinterri, riempimenti, rilevati, intendendosi come riutilizzazione anche la destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di produzione industriale o la ricollocazione in altro sito a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa; in caso di destinazione a differenti cicli di produzione sono attualmente previsti controlli periodici ed obblighi di documentazione in capo all'utilizzatore; nel caso in cui non sia possibile l'immediato utilizzo sono previsti ulteriori obblighi di documentazione. In ogni caso il riutilizzo dovrà avvenire entro sei mesi dall'avvenuto deposito senza trasformazioni preliminari.*" [così Cassazione penale – sez. III – sentenza del 18 giugno 2007, n. 23788].

Quindi, come espresso anche dalle pagine di questo sito[1)], l'esclusione delle terre e rocce da scavo dal novero dei rifiuti resta subordinata ad una serie di adempimenti e formalità dettati dalla legge.

[1)] Vedi M. SANTOLOCI-V. VATTANI "*La qualificazione delle terre e rocce da scavo nel T.U. ambientale e la questione del sito di deposito*" in www.dirittoambiente.net

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

A tal riguardo la stessa Cassazione ha voluto ulteriormente sottolineare che: "… *in mancanza, anche di una sola delle condizioni previste dalla norma, va senz'altro applicata la disciplina sui rifiuti* [così Cassazione penale – sez. III – cit.].

Ma non solo, i Giudici della Suprema Corte, in occasione della sentenza n. 23788 del 18 giugno 2007, hanno voluto puntualizzare che: " *Trattandosi di eccezione alla disciplina dei rifiuti non è consentita un'interpretazione analogica (art. l4 preleggi). Anzi si impone un'interpretazione restrittiva perché, sotto la vigenza del decreto Ronchi, la Commissione europea aveva già rilevato il contrasto con la normativa comunitaria dell'esclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina sui rifiuti, costringendo il legislatore ad interventi correttivi in parte effettuati con la legge n. 443 del 2001* …". Ricordiamo, infatti, che il 2 maggio 2005 la Commissione delle Comunità europee ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana. La ricorrente ha chiesto alla Corte di constatare che la Repubblica italiana, nella misura in cui l'articolo 10 della legge n. 93 del 2001 e l'articolo 1, commi 17 e 19, della legge n. 443 del 2001 hanno escluso le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti, dall'ambito di applicazione della disciplina nazionale sui rifiuti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 1 (a) della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti come modificata dalla direttiva 91/156/CE.

Contemporaneamente - con lo stesso provvedimento in commento - la Cassazione ha ribadito che il materiale da demolizione di strade o di edifici non è assimilabile alle terre o rocce da scavo perché non è costituito solo da terriccio e detriti di pietre o rocce, ma anche da pezzi di asfalto e calcestruzzo.

D'altra parte, a giudizio della Corte: "*L'inclusione tra i rifiuti del materiale proveniente da attività di demolizioni e costruzioni, ancorché non pericoloso, è stata confermata con l'articolo 184 terzo comma lettera b) del decreto legislativo n 152 del 2006.*"; e questa, oramai, è una interpretazione costante della Corte.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Ricordiamo, infatti, anche la precedente sentenza del 29 novembre 2006, n. 39369 in cui si precisava, in modo analogo, che le terre miste ad asfalto, ferro, betonelle per marciapiedi stradali e paletti in cemento non possono essere escluse dal novero dei rifiuti in forza della deroga prevista dall'art. 186 del D. Lgs. n. 152/2006 per le terre e le rocce da scavo, poiché costituiscono rifiuti speciali derivanti dalle attività di demolizione ai sensi dell'art 184, comma 3, lett. *b*), del T.U. ambientale[2)].

E' rimasto invece pressoché isolato il diverso orientamento espresso nella decisione n 13314 del 2003 che considerava irrilevante la presenza di modeste quantità di asfalto.

Valentina Vattani

Pubblicato il 30 ottobre 2007

In calce si riporta il testo della sentenza della Cassazione del 18 giugno 2007, n. 23788

[2)] Si veda V. VATTANI "*I materiali provenienti dalle demolizioni stradali sono rifiuti. Nota a Cassazione penale, sez. III, sentenza del 29 novembre 2006, n. 39369*" in www.dirittoambiente.net

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta dai sigg. magistrati:

		UDIENZA PUBBLICA
Dott. Ernesto Lupo	- Presidente	- del 15/05/2007
Dott. Pierluigi Onorato	- Consigliere	SENTENZA
Dott. Franco Mancini	- Consigliere	N. 1442
Dott. Ciro Petti	- Consigliere	REGISTRO GENERALE
Dott. Claudia Squassoni	- Consigliere	N. 39407/06

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di Arcuti Donato, nato a Roma il 26 agosto de1959, avverso la sentenza del tribunale di Tivoli del 7 agosto 2006;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;

sentito il sostituto procuratore generale dott. Vito D'Ambrosio, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore avv. Gianfranco Massefra, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

IN FATTO

Con sentenza del 07.06.2006, il tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, condannava Arcuti Donato alla pena di € 2000 di ammenda, condizionalmente sospesa, quale responsabile del reato di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 22 del 1997, perché, nella qualità di amministratore unico della Società Elettrostrade s.r.l, esercente attività di edilizia e rifacimento manti stradali, realizzava su terreno sito in Guidonia Montecelio (RM), Via Arsoli, attività dì gestione e recupero non autorizzata di rifiuti non pericolosi: in particolare residui di asfalto c conglomerati bituminosi senza alcuna autorizzazione.

Avverso la decisione anzidetta il difensore dell'imputato proponeva appello, convertito in ricorso dalla corte territoriale, chiedendo con il motivo addotto a sostegno dell'impugnazione l'assoluzione per l'insussistenza del fatto. Assume che il materiale in questione non costituiva rifiuto perché era riutilizzato dalla società come materia prima nel processo produttivo del proprio prodotto finale costituito dall'asfalto colato. Lamentava altresì la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna.

IN DIRITTO

Il ricorso va respinto perché è infondato. Il materiale proveniente dal disfacimento del manto stradale (residui di asfalto) costituiva rifiuto speciale a norma del comma terzo lettera b) dell'articolo 7 del decreto Ronchi, il quale considerava rifiuti speciali quelli derivanti dalle attività di demolizione e costruzione nonché i rifiuti pericolosi derivanti da attività di scavo, non essendo detti materiali assimilabili alle rocce e terre da scavo, esclusi dalla disciplina sui rifiuti a norma dell'articolo 8 lettera f) bis decreto citato, come modificato dall'articolo 10 della legge n 93 del 2001 ed interpretato dal comma 17 dell'articolo 1 della legge n 443 del 2001 (cfr Cass 39568 del 2005; 16695 del 2004, 12851 del 2003; 8936 del 2003). Invero, il materiale da demolizione di strade o di edifici non è assimilabile alle terre o rocce da scavo perché non è costituito solo da terriccio e detriti di pietre o rocce, ma anche da pezzi di asfalto e calcestruzzo. Il diverso orientamento espresso nella decisione n 13314 del 2003 che considerava irrilevante la presenza di modeste quantità di asfalto è rimasto pressoché isolato.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

D'altra parte, le stesse terre e rocce da scavo erano escluse, in base al decreto Ronchi, dalla disciplina sui rifiuti alle condizioni previste dalla legge (art 1 comma 17 della legge n 443 del 2001), che nella fattispecie non ricorrono o comunque non sono state dimostrate.

L'inclusione tra i rifiuti del materiale proveniente da attività di demolizioni e costruzioni, ancorché non pericoloso, è stata confermata con l'articolo 184 terzo comma lettera b) del decreto legislativo n 152 del 2006. In proposito si deve ribadire l'interpretazione prevalente di questa sezione adottata sotto la vigenza del decreto Ronchi diretta ad includere tra il materiale proveniente da demolizioni e costruzioni anche il fresato di asfalto proveniente dal disfacimento del manto stradale (cfr per tutte: Cass n 16695 del 2004), posto che il tenore letterale della norma dinanzi citata non è diverso da quello dell'articolo 7 comma terzo lettera b) del decreto Ronchi. Anche in base al decreto legislativo n. 152 del 2006 continuano ad essere escluse dalla disciplina sui rifiuti le terre e rocce da scavo alle condizioni previste dall'articolo 186 decreto anzidetto ossia a condizione che siano effettivamente riutilizzate per reinterri, riempimenti, rilevati, intendendosi come riutilizzazione anche la destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di produzione industriale o la ricollocazione in altro sito a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa; in caso di destinazione a differenti cicli di produzione sono attualmente previsti controlli periodici ed obblighi di documentazione in capo all'utilizzatore; nel caso in cui non sia possibile l'immediato utilizzo sono previsti ulteriori obblighi di documentazione. In ogni caso il riutilizzo dovrà avvenire entro sei mesi dall'avvenuto deposito senza trasformazioni preliminari. In definitiva l'esclusione è subordinata ad una serie di adempimenti e formalità che non è il caso di analizzare in questa fattispecie perché il materiale in questione non è comunque assimilabile alle terre c rocce da scavo. Va solo sottolineato che in mancanza, anche di una sola delle condizioni previste dalla norma, va senz'altro applicata la disciplina sui rifiuti. Trattandosi di eccezione alla disciplina dei rifiuti non è consentita un'interpretazione analogica (art. l4 preleggi). Anzi si impone un'interpretazione restrittiva perché, sotto la vigenza del decreto Ronchi, la Commissione europea aveva già rilevato il contrasto con la normativa comunitaria dell'esclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina sui rifiuti, costringendo il legislatore ad interventi correttivi in parte effettuati con la legge n. 443 del 2001 prima richiamata.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Alla fattispecie non è neppure applicabile l'articolo 14 della legge n 178 del 2002, peraltro non invocato dal ricorrente ed abrogato dall'articolo 264 lettera l del decreto legislativo n 152 del 2006, poiché i residui catramosi e bituminosi, come risulta dallo stesso ricorso, erano riutilizzati dopo avere subito un trattamento preliminare. In definitiva l'imputato esercitava attività di raccolta e recupero dei rifiuti previo trattamento preliminare senza alcuna autorizzazione o comunicazione e tale attività configura gli estremi del reato che gli è stato contestato, già punito dall'articolo 5l comma 1 lettera a) del decreto Ronchi ed ora sanzionato dall'articolo 256 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n 152 del 2006.

Il beneficio della non menzione della condanna non risulta chiesto perché la relativa istanza non è stata riportata nell'intestazione della sentenza tra le conclusioni delle parti e, d'altro canto, il ricorrente, che pure deduce un difetto di motivazione sul punto, non ha altrimenti dimostrato di avere avanzato la relativa richiesta. La concessione del beneficio della non menzione della condanna rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, il quale è tenuto a motivare il rigetto solo se l'istanza sia ritualmente proposta con l'indicazione delle ragioni che la giustificano.

P.Q.M.

LA CORTE

letto l'articolo 620 c.p.p.

Rigetta

il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 15 maggio del 2007.

Il consigliere estensore: Ciro Petti

Il Presidente: Ernesto Lupo

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248